

FRANCESCO



SAVINO

Prot. 148/V/2021

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI
CASSANO ALL'JONIO

La presenza delle Confraternite nella vita della Chiesa vanta una lunghissima storia e una tradizione culturale assai ricca e operosa. Volendo maggiormente salvaguardarne e tutelarne i valori religiosi e morali e considerando opportuno presentare una normativa valida per le Confraternite presenti sul territorio diocesano, avente carattere di stabilità e di sicuro indirizzo pastorale;

Preso atto della normativa presente nel Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina per quanto riguarda le Associazioni pubbliche di fedeli;

Avendo presenti le finalità proprie delle associazioni ecclesiali, delineate dal can. 298, §1 del C.D.C.;

Volendo promuovere il loro adeguamento alle suddette indicazioni canoniche e conformarle alle istanze pastorali della dottrina conciliare e dal Sinodo dei Vescovi sulla "Vocazione e missione dei Laici nella Chiesa e nel Mondo", a vantaggio spirituale dei membri degli stessi sodalizi al fine di una loro presenza più significativa ed apostolicamente efficace nelle Comunità parrocchiali;

Considerato che le Confraternite, per la loro stessa natura e finalità, assumono il carattere di Associazioni pubbliche di fedeli, erette dall'Autorità Ecclesiastica, la quale ravvisa il loro specifico nei tre valori della carità, della solidarietà cristiana e della aggregazione come valore positivo di incontro tra i fratelli di fede per camminare insieme incontro al Cristo.

Pertanto, dopo aver sentito il Consiglio Presbiterale,

Con il presente decreto

APPROVO E PROMULGO **LO STATUTO DELLE CONFRATERNITE**

Tutte le Confraternite della nostra Diocesi di Cassano all'Jonio, sia già esistenti che quelle erigende, assumano obbligatoriamente lo Statuto annesso al presente atto.

Tale decreto ha validità con decorrenza del 19 giugno 2021.

Dal palazzo vescovile di Cassano all'Jonio, il 19 maggio 2021.

IL CANCELLIERE
don Pasquale Zipparrì



✠ *Francesco Savino*
+ Francesco Savino



DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO

STATUTO DELLE CONFRATERNITE

TITOLO I NATURA DELLA CONFRATERNITA

Art. 1 - NATURA

La Confraternita _____ è un'associazione pubblica di fedeli, dotata di personalità giuridica pubblica, retta in conformità ai cann. 312-320 del vigente Codice di Diritto Canonico.

Art. 2 - DOMICILIO SOCIALE

La sede della Confraternita è _____.

1

TITOLO II FINALITÀ

Art. 3 - FINALITÀ

La Confraternita si prefigge di promuovere tra i soci una vita esemplarmente cristiana con l'ascolto della Parola di Dio, la partecipazione ai divini misteri e l'inserimento attivo nella vita della Chiesa locale. Cura diligentemente la dignità del culto, l'animazione delle celebrazioni liturgiche nella Chiesa o nell'Oratorio in cui ha sede; promuove, nello spirito del volontariato, la solidarietà umana e cristiana con iniziative socio caritative e, in caso di morte, provvede alla sepoltura dei soci e al loro suffragio, in ottemperanza alle proprie normative.

TITOLO III MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - AMMISSIONE

Possono far parte della Confraternita i battezzati che si distinguono per esemplarità di vita cristiana, previa domanda scritta di ammissione da sottoporre alla delibera della Consulta, che decide a maggioranza.

Per i minori di anni 18, la domanda dovrà essere inoltrata da chi ha la patria potestà. È consentita l'iscrizione in più Confraternite, purché non si ricoprano contemporaneamente incarichi direttivi e non si cumulino benefici di natura temporale.

Il nuovo iscritto assumerà la qualifica di Confratello o di Consorella e l'iscrizione avverrà con la consegna dello Statuto nel contesto di un momento di preghiera, alla presenza degli associati e della comunità parrocchiale.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI

Con l'accettazione il maggiorenne acquista lo stato di socio ed il libero esercizio dei diritti consequenziali, ufficializzati con l'investitura.

Per il minore, invece, l'accettazione comporta la qualifica di socio, ma l'esercizio dei diritti correlativi si consegue al compimento del 18° anno di età.

Ciascun appartenente al Sodalizio avrà cura di:

- accostarsi con frequenza ai Sacramenti della Confessione e Comunione;
- nutrire devozione verso il titolare della Confraternita o il suo Patrono;
- prestare obbedienza alle direttive del Vescovo, del proprio Parroco, dell'Assistente ecclesiastico, del Consiglio Direttivo della Confraternita;
- frequentare la catechesi parrocchiale o quella specifica della Confraternita.
- impegnarsi, secondo le proprie attitudini e capacità, nell'esercizio della carità e dei bisogni della comunità;
- prendere parte alle particolari celebrazioni liturgiche nella chiesa della Confraternita in onore del Titolare o del Santo Patrono e alle processioni ordinarie e straordinarie, indossando l'abito proprio della Confraternita o il relativo segno di distinzione.

All'atto dell'iscrizione, il Confratello dovrà versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Detto versamento, darà diritto di essere inumato nel terreno della Confraternita, purché ci sia disponibilità. Inoltre l'Associato avente maggiore età avrà diritto a:

- a) partecipare con voce attiva alle Assemblee;
- b) accedere alle cariche sociali;
- c) ottenere per sé, e per i soci minori di cui ha la patria potestà, la concessione di un loculo eventualmente disponibile.

È fatto divieto nelle funzioni liturgiche, di devozione e in ogni altra manifestazione di culto, comprese le processioni funerarie, farsi sostituire da estranei o fare indossare l'abito e i simboli della Confraternita a non soci, anche se la richiesta parta dalla famiglia del defunto.

Art. 6 – DIMISSIONI

Non sarà validamente accolto chi si sia allontanato dalla comunione ecclesiastica; chi sia incorso nella pena canonica della scomunica *latae sententiae*; chi sia stato espulso da altre associazioni cristiane; chi conduca una vita difforme dalla morale cristiana.

Il Confratello inosservante dei regolamenti statutari, o che si sia reso, con comportamenti, motivo di scandalo pubblico, sarà di fatto considerato fuori dalla comunione della Chiesa e dalla partecipazione alla vita apostolica della Confraternita.

La decisione di sospensione o di espulsione spetta unicamente alla Consulta della Confraternita. Resta salvo il diritto di ricorso all'Autorità Ecclesiastica, secondo il dettato del can. 316 del C.D.C. entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione del provvedimento. I sodali che risultassero morosi con le quote associative per un periodo superiore di due anni, saranno sospesi dalla partecipazione alle attività di apostolato della Confraternita.

L'espulso perde ogni diritto di ordine spirituale e temporale e, se concessionario di loculo ha l'obbligo di restituirlo, se non ancora utilizzato, dovendosi ritenere decaduto di diritto dalla relativa concessione. L'espulso non può più appartenere ad altra Confraternita.

TITOLO IV GOVERNO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea è l'organo sovrano della Confraternita. Ne fanno parte i soci in regola con il versamento della quota annuale, raggiunto il 18° anno di età.

Art. 8 - Competenze

L'Assemblea è convocata e presieduta dal presidente in carica entro la fine di febbraio di ciascun anno solare; discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo; decide, inoltre, su tutte le questioni che il Consiglio ritiene opportuno demandarle. Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea dei soci è anche convocata ogni qualvolta un terzo dei confratelli ne faccia richiesta scritta, o quando il Parroco del territorio, o l'Assistente ecclesiastico, o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo alla scadenza del suo mandato, è convocata dal Presidente entro la prima Domenica di dicembre. Se inadempiente o impedito, la convocazione è fatta dal vice-presidente o da chi ne esercita le funzioni.

In caso di mandato commissariale è convocata dal Commissario entro un anno dalla data di nomina. È presieduta dal Delegato vescovile o da un suo sostituto senza diritto di voto.

Art.9 - Convocazione

L'Assemblea è convocata mediante avviso almeno 15 giorni prima della data fissata, da affiggere all'ingresso della Chiesa, o nella sede sociale della Confraternita, o in altro luogo idoneo, o inviato a tutti i confratelli aventi diritto. L'avviso conterrà il giorno e l'ora in cui sarà tenuta e il relativo ordine del giorno. È validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il *Consiglio Direttivo*, prima che inizi il suo mandato, presta giuramento davanti all'Ordinario o al suo Delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative, secondo il disposto del can. 1283, n. 1 del C.D.C.

Art. 11 - Competenze

Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri:

- dall'Assistente ecclesiastico, come membro di diritto;
- da 5 o 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci salvo il caso di riduzione a 3, qualora il numero dei soci sia inferiore a 20.

Dura in carica un triennio ed è rinnovabile per un secondo mandato ma non per un terzo. Viene convocato dal Presidente, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dall'Assistente ecclesiastico.

Art.12 - Riunioni

Per la validità delle delibere, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ai Consiglieri venuti a mancare nel corso del triennio subentrano i non eletti nella precedente Assemblea, secondo l'ordine di graduatoria. Non è consentita la sostituzione della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio nella prima riunione convocata dal Presidente uscente o dall'Assistente ecclesiastico, dopo la legittima e valida votazione degli eletti nomina tra i suoi membri: il Presidente, il Tesoriere, il Segretario. Nomina altresì il Vice Presidente, se composto almeno da 5 membri, altrimenti le funzioni di vice presidente vengono assolve dal Tesoriere. Non è consentita la sostituzione della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio può cooptare in seno a se stesso, con voto consultivo, altri confratelli esperti in specifici campi di azione, tra cui: il tesoriere, l'animatore liturgico, l'animatore della carità, l'addetto al cimitero. Durano in carica sino allo scadere del loro mandato.

Art.13 - PRESIDENTE

Il *Presidente* ha la rappresentanza legale della Confraternita. Presiede le riunioni del Consiglio, ha la firma sociale; accetta i versamenti fatti a favore della Confraternita; autorizza i mandati di pagamento.

Art.14 - VICE-PRESIDENTE

Il *Vice Presidente* esercita le funzioni che gli vengono espressamente delegate dal Consiglio e sostituisce il Presidente, qualora questi ne sia impedito.

Art.15 - SEGRETARIO

Il *Segretario* redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria; invia le convocazioni delle riunioni con l'ordine del giorno; aggiorna l'albo dei Confratelli e l'inventario dei beni mobili ed immobili; ha la responsabilità dell'Archivio.

Art.16 – TESORIERE

Il *Tesoriere* ha il compito di predisporre la custodia degli ex voto di un certo valore e pregio artistico ed ogni altro oggetto prezioso, comunque pervenuti alla Confraternita. Prepara e conserva l'inventario aggiornato di quanto gli è stato affidato.

Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo contenente tutte le partite ordinarie e straordinario ed i pareri eventualmente espressi dalla Consulta, da sottoporre alla revisione del Collegio dei Sindaci revisori e all'approvazione dell'Assemblea dei soci e da presentare all'Ordinario (Ufficio Amministrativo della Curia Vescovile).

Il tutto secondo il disposto dei canoni 1283-1287 del C.D.C., che prevedono:

- di redigere accuratamente un dettagliato inventario dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali con la loro descrizione e la loro stima e di depositare nell'archivio della Curia una copia dell'inventario suddetto e gli Atti originali (documenti o atti notarili) relativi ai beni di cui sopra (can. 1283, n. 2 e 1284, n. 9 del C.D.C.)
- di impiegare per le finalità della Confraternita il denaro eccedente le spese e di collocarlo utilmente (can 1284, n. 6);
- di osservare la normativa prevista dalla legge canonica e civile e delle delibere della C.E.I. per l'acquisto dei beni, la loro alienazione e per qualsiasi contratto riguardante i beni suddetti.

Art.17 – ASSISTENTE ECCLESIASTICO

L'Assistente ecclesiastico è di nomina vescovile. Rimane in carica finché il Vescovo non provvederà diversamente (*usque aliter provideatur*) a tenore del can. 317, § 1 del CIC. È membro di diritto del Consiglio Direttivo e gode di voce attiva. Egli presiede la Consulta, anima e orienta il cammino spirituale della Confraternita in stretta collaborazione alle direttive del Parroco del territorio, interviene a qualsiasi livello nella vita della Confraternita, nel rispetto delle specifiche competenze; inoltre, nell'esercizio del suo ministero pastorale si adopererà affinché la Confraternita mantenga sempre la sua natura e le sue finalità ecclesiali e la sua partecipazione ai piani pastorali diocesani.

Avrà cura circa gli adempimenti assunti in ordine ai legati e ai suffragi dei soci defunti e dispone per le celebrazioni liturgiche.

5

**TITOLO V
RIUNIONI E DECISIONI DELL'ASSOCIAZIONE**

Art.18 – LA CONSULTA

La Consulta è di nomina vescovile su proposta dell'Assistente ecclesiastico; è formata normalmente da un minimo di 5 confratelli ad un massimo di 20, salvo il caso di riduzione a 3 membri qualora il numero dei soci sia inferiore a 20. Ha durata triennale; è presieduta dall'Assistente ecclesiastico e da lui convocata.

Art.19 – Riunioni e decisioni

Delibera all'unanimità per i seguenti aspetti della vita associativa:

- a) accogliere nuovi soci;
- b) sospendere o espellere i soci nel caso fossero inadempienti al disposto dell'art. 11 del presente statuto, previa loro audizione;
- c) proporre una rosa di nomi (almeno il doppio degli eleggibili) da sottoporre all'assenso vincolante dell'Ordinario e, quindi, alla votazione dell'Assemblea dei soci per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- d) dare parere vincolante su atti di straordinaria amministrazione della Confraternita;
- e) offrire orientamenti (ove lo ritenga, il proprio parere) su tutte le questioni concernenti la vita della Confraternita e la funzionalità dei suoi programmi.

Art.20 – Accordi

La consulta entro tre mesi dalla scadenza del mandato triennale del Consiglio, forma la lista degli eleggibili in numero almeno doppio dei membri da eleggere, da sottoporre all'assenso dell'Ordinario. Non può essere candidato, se non con l'interruzione almeno di un triennio, chi è stato consigliere per 2 trienni consecutivi, salvo il caso di impossibilità di sostituzione per mancanza di confratelli idonei e disponibili.

TITOLO VI FACOLTÀ DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

6

Art. 21

La Confraternita è sottoposta alla giurisdizione e alla vigilanza del Vescovo diocesano, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina.

Spetta unicamente al Vescovo, o al suo Delegato se ne avrà avuto facoltà, sospendere dalle sue funzioni per gravi motivi il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario per il bene della Confraternita. In sostituzione, egli nominerà un Commissario, che reggerà la Confraternita sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il regime commissariale, salvo i casi di necessità riconosciuti dal Vescovo, non deve superare la durata di 1 anno.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE DEI BENI

Art.22

Il patrimonio della Confraternita è costituito da beni immobili e mobili regolarmente inventariati e da tutti gli altri beni che dovessero pervenire alla Confraternita a titolo oneroso o gratuito, per atti inter vivos o mortis causa, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

La Confraternita trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità:

- dalle rendite del proprio patrimonio;

- dalle quote iniziali e annuali associative;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio Direttivo, salvo il diritto di vigilanza del Vescovo e il suo potere di intervenire in caso di negligenza, secondo il disposto dei cann. 1276-1279 del Codice di Diritto Canonico.

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo deve munirsi del parere obbligatorio della Consulta e, se destinati ad incidere (in modo notevole) sulla entità e sulla consistenza del patrimonio, anche dell'autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano, a norma del can. 1281 del C.D.C.. Gli Atti eccedenti i limiti e le modalità dell'Amministrazione ordinaria, saranno fissati dall'Ordinario, udito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Il Consiglio Direttivo nell'Amministrazione dei beni:

- osserva le disposizioni canoniche e civili;
- tiene in ordine i libri contabili;
- redige lo stato patrimoniale, il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandoli della relativa documentazione;
- redige annualmente il preventivo delle entrate e delle uscite.

TITOLO VIII

MODIFICHE DEGLI STATUTI E NORME TRANSITORIE

7

Art. 23 – Modifiche degli statuti

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, ogni altra norma particolare della singola Confraternita va ad esso adeguata e conformata e sottoposta all'approvazione dell'Ordinario del luogo o tramite il suo Delegato.

Gli Statuti ed i regolamenti delle singole Confraternite devono uniformarsi alle norme del presente Statuto e vanno approvate dall'Ordinario diocesano, pena la loro invalidità.

Per quanto non disposto nel presente Statuto, si rimanda ai canoni del vigente Codice di Diritto Canonico relativi alle associazioni pubbliche e alle disposizioni del diritto patrimoniale presenti nel libro V dello stesso.

Art. 24 – Estinzione e scioglimento

La estinzione e la soppressione della Confraternita è di competenza esclusiva del Vescovo diocesano secondo le norme del Diritto Canonico vigente, e gli eventuali beni della stessa vengono in tale circostanza attribuiti alla Parrocchia di _____ in _____.

Art. 25 – Destinazione dei beni

La Confraternita, in quanto persona giuridica pubblica, è tenuta a contribuire secondo il disposto del can. 1263, alle necessità della Diocesi in proporzione ai propri redditi, secondo le disposizioni emanate in materia amministrativa dalla C.E.I. Inoltre, non mancherà di sostenere iniziative a carattere parrocchiale e diocesano, secondo le direttive del Vescovo diocesano.